

**D.P.Reg. 15 giugno 2005, n. 9/L <sup>(1)</sup>.**

**Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 «Pacchetto famiglia e previdenza sociale».**

---

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 16 giugno 2005, n. 24 straord.

---

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 6 dello Statuto di autonomia approvato con *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*;

Visto l'art. 43 dello Statuto di autonomia approvato con *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*;

Vista la *legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1* concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale";

Considerato che la suddetta *legge regionale n. 1/2005* richiede per la propria concreta attuazione l'emanazione di due regolamenti regionali, uno di esecuzione generale ed uno relativo all'individuazione dei criteri ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente le provvidenze regionali;

Ravvisata di conseguenza la necessità di approvare il regolamento di esecuzione della *legge regionale n. 1/2005* diretto a dare concreta attuazione agli interventi in essa previsti, demandando ad un successivo provvedimento l'approvazione del regolamento per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

Visto in particolare l'*articolo 4, comma 5, della citata L.R. n. 1/2005* che demanda per la disciplina di dettaglio dell'intervento previsto dal medesimo articolo 4 ad un regolamento regionale approvato d'intesa con le Province Autonome;

Visto altresì l'*articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 1/2005* il quale prevede che con regolamento regionale approvato d'intesa con le Province autonome sono determinati gli interventi da attivarsi in ciascuna provincia in considerazione della diversificazione delle esigenze avvertite a livello territoriale provinciale, anche in relazione alle diverse dinamiche dei mercati del lavoro locali;

Vista la nota 7 giugno 2005, n. 3456/PRES della Provincia Autonoma di Trento e la nota 8 giugno 2005, n. 5301-4448 della Provincia Autonoma di Bolzano e tenuto conto dei successivi incontri tenutisi con i rappresentanti delle Province stesse al fine di addivenire all'intesa prevista dagli *articoli 4, comma 5 e 13, comma 2 della L.R. n. 1/2005*;

Tenuto altresì conto del parere espresso in data 6 giugno 2005 dalla competente commissione legislativa consiliare ai sensi dell'*articolo 6-bis, comma 5 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7*, introdotto dall'*articolo 9, comma 6 della citata L.R. n. 1/2005*;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 201 di data 15 giugno 2005,

decreta

---

---

di approvare il regolamento di esecuzione della *legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 "Pacchetto famiglia e previdenza sociale"*, nel testo allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

---

**Regolamento di esecuzione della *legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 "Pacchetto famiglia e previdenza sociale"***

**Art. 1**

*Disposizioni generali.*

1. Il presente regolamento attua le disposizioni contenute nelle leggi regionali *L.R. 18 febbraio 2005, n. 1* (di seguito *L.R. n. 1/2005*), concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale", *L.R. 25 luglio 1992, n. 7* (di seguito *L.R. n. 7/1992*), concernente "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni" e *L.R. 9 dicembre 1976, n. 14* (di seguito *L.R. n. 14/1976*), concernente "Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici".

2. Per gli effetti di cui agli *articoli 1, 2 e 4 della L.R. n. 1/2005*, nonché degli *articoli 4 e 6-bis della L.R. n. 7/1992*, si considerano titolari di pensione diretta coloro che percepiscono un trattamento di natura pensionistica, comunque denominato, erogato in dipendenza di versamenti contributivi, anche figurativi, o di iscrizione previdenziale di qualsiasi natura, ivi compresa quella complementare disciplinata dal *decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124*. Non rientrano fra le pensioni dirette le prestazioni derivanti da assicurazioni volontarie di tipo privatistico. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2-bis della *L.R. n. 14/1976* per "soggetti già titolari di pensione" si intende soggetti già titolari di pensione diretta secondo quanto sopra definito.

3. Possono accedere agli interventi previsti dagli *articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. n. 1/2005* e dagli *articoli 4 e 6-bis della L.R. n. 7/1992*, coloro che alla data della domanda risiedono ininterrottamente sul territorio regionale da almeno cinque anni o da almeno un anno nel caso in cui possano far valere complessivamente nell'arco della propria vita almeno quindici anni di residenza. Per il calcolo della residenza di quindici anni i periodi di residenza di 365 giorni, anche non continuativi, valgono un anno.

4. Ai fini della verifica del requisito della residenza è valutata unicamente la residenza risultante dai registri anagrafici comunali. I periodi di iscrizione all'AIRE non sono computati. Tali periodi non inter-rompono la maturazione del periodo di residenza necessario per poter accedere agli interventi regionali.

5. Per gli effetti di cui agli *articoli 1 e 2 della L.R. n. 1/2005*, per periodi di astensione dal lavoro si intendono i periodi in cui:

a) il/la richiedente lavoratore/trice dipendente fruisce dell'aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale;

b) il/la richiedente lavoratore/trice autonomo/a si astiene dal lavoro, anche se per tali periodi è prevista l'iscrizione previdenziale obbligatoria;

c) il/la richiedente non svolge alcuna attività lavorativa e non risulta iscritto/a a nessuna forma previdenziale obbligatoria.

Per lavoratori/trici autonomi/e si intendono gli/le artigiani/e, i/le commercianti, i/le coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e e coloro che svolgono in maniera esclusiva un'attività lavorativa per la quale è richiesta l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS, prevista dall'*articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335*.

6. Le modalità ed i termini per il recupero delle somme indebitamente erogate sono stabiliti da ciascuna Provincia Autonoma. Le Province sono autorizzate a rinunciare alla riscossione di entrate di qualsiasi natura, anche sanzionatoria, relative alla gestione delle leggi regionali di cui al comma 1, quando l'ammontare dell'entrata, considerata singolarmente sia con riferimento a ciascuno degli anni presi in considerazione che al tipo di intervento previdenziale, è inferiore a 25 euro. Le Province sono altresì autorizzate a procedere al riconoscimento e alla conseguente rinuncia dei crediti inesigibili, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti contabili. Nel caso di dichiarazioni false o comunque non veritiere il/la richiedente non può accedere alle provvidenze regionali per le quali ha rilasciato tali dichiarazioni per i tre anni successivi alla data di presentazione delle medesime.

7. Ai fini del presente regolamento per anno solare si intende il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

8. Il ricorso alla Giunta provinciale territorialmente competente deve essere presentato secondo le modalità previste dal rispettivo ordinamento entro il termine di sessanta giorni.

---

---

## **Art. 2**

### *Copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli.*

1. I contributi di cui all'*articolo 1 della L.R. n. 1/2005* sono concessi a rimborso di versamenti previdenziali per i periodi di astensione dal lavoro o di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale, dedicati alla cura e all'educazione dei figli e dei soggetti agli stessi equiparati di cui all'articolo 4, commi 2, lettera d), 3 e 4, lettera a).

1-bis. Nei confronti dei/delle lavoratori/trici autonomi/e il contributo previsto dall'*articolo 1, comma 3 della L.R. n. 1/2005* spetta nella misura intera nel caso in cui il/la lavoratore/trice si astenga totalmente dal lavoro, mentre è ridotto del dieci per cento nel caso in cui il/la lavoratore/trice continui a svolgere quel minimo di attività lavorativa che gli/le consenta di proseguire il versamento dei contributi previdenziali obbligatori. I suddetti importi massimi spettano ferma restando l'assunzione da parte dei lavoratori autonomi diversi dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di un'altra persona ai sensi del medesimo *articolo 1, comma 3 della L.R. n. 1/2005*.

2. Fermo restando il possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 3, possono accedere al contributo previsto dall'*articolo 1, commi 2 e 3 della L.R. n. 1/2005* coloro i quali si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

a) abbiano effettuato versamenti volontari nella gestione dei/delle lavoratori/trici dipendenti dell'INPS o nelle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima;

b) abbiano effettuato versamenti volontari nella gestione dei/delle lavoratori/trici autonomi/e o nella gestione separata dell'INPS prevista dall'*articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995*;

c) abbiano effettuato versamenti in un fondo pensione complementare disciplinato dal *decreto legislativo n. 124/1993*, il quale consenta al/alla titolare della posizione la mera facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore dell'aderente quanto maturato sulla posizione individuale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'*articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995*, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'importo maturato;

d) abbiano effettuato versamenti obbligatori per effetto di lavoro autonomo, secondo quanto definito all'articolo 1, comma 5.

3. I versamenti di cui al comma 2 devono essere stati effettuati a copertura di periodi successivi al 1° gennaio 2005, ai sensi dell'*articolo 13, comma 6 della L.R. n. 1/2005*.

4. Nel caso in cui l'interessato/a effettui i versamenti previdenziali obbligatori per effetto di lavoro autonomo o i versamenti volontari nelle gestioni previste al precedente comma 2, lettere a) e b) e sia contemporaneamente iscritto/a al fondo pensione complementare di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, il contributo di cui all'*articolo 1, commi 2 e 3 della L.R. n. 1/2005* può essere concesso per il rimborso dei versamenti effettuati all'una o all'altra forma pensionistica o ad entrambe.

5. Ferme restando le condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il contributo di cui all'*articolo 1, comma 2 della L.R. n. 1/2005* è corrisposto dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il/la richiedente attesta, per i periodi per i quali richiede il contributo, di non aver svolto alcuna attività lavorativa e non essere stato iscritto/a a nessuna forma previdenziale obbligatoria o di aver fruito dell'aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale per i fini di cui al comma 1. In tale ultimo caso, per poter beneficiare del contributo è necessario dimostrare di aver fruito, anche non consecutivamente, prima della suddetta aspettativa, di almeno cinque mesi del congedo parentale previsto dall'*articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*.

6. Il contributo previsto dall'*articolo 1, comma 2 della L.R. n. 1/2005* viene concesso dietro presentazione di apposita documentazione attestante i versamenti volontari effettuati e calcolato proporzionalmente al numero di settimane contributive coperte mediante il versamento medesimo fino al terzo anno di vita del/della bambino/a o fino al terzo anno dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. Il contributo viene concesso oltre il dodicesimo mese solo dietro presentazione di apposita documentazione attestante che il padre del/della bambino/a ha fruito del congedo parentale previsto dall'*articolo 32 comma 2 del decreto legislativo n. 151/2001* per almeno tre mesi.

7. Nei casi di cui al comma 1-bis il contributo di cui all'*articolo 1, comma 3 della L.R. n. 1/2005* spetta solo qualora si possa dimostrare di aver fruito dell'intero periodo del congedo parentale previsto dall'*articolo 69 del decreto legislativo n. 151/2001*. Il contributo viene concesso previa comunicazione del periodo di astensione dal lavoro, la quale deve pervenire alla Provincia autonoma territorialmente competente prima dell'avvenuta astensione, e dietro presentazione di apposita documentazione attestante il versamento effettuato. Il contributo è calcolato proporzionalmente al numero di mesi contributivi coperti mediante il suddetto versamento fino al terzo anno di vita del/della bambino/a o fino al terzo anno dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. Fatta eccezione per i/le coltivatori/trici diretti/e, mezzadri/e e coloni/e, il suddetto contributo viene concesso dietro apposita documentazione attestante l'assunzione di una persona con contratto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro pari almeno al 50 per cento di quello previsto dal contratto collettivo di riferimento per il tempo pieno. La durata del contributo è estesa fino a quindici mesi solo dietro presentazione di apposita documentazione attestante che il padre del/della bambino/a ha fruito del congedo parentale previsto dall'*articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 151/2001*. Qualora non si provveda all'assunzione di un'altra persona in sostituzione della persona astenutasi dal lavoro per maternità, o non si provveda a documentarne l'assunzione, il contributo massimo spettante è pari ad euro 1.750,00. In ogni caso l'interessato/a è tenuto/a a dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di essersi astenuto/a durante il periodo indicato nella suddetta comunicazione per i motivi previsti ai commi 1 e 1-bis.

8. Nel caso in cui il contributo previsto dall'*articolo 1, commi 2 e 3 della L.R. n. 1/2005* venga concesso a rimborso di versamenti effettuati ad un fondo pensione complementare di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), il contributo stesso viene calcolato proporzionalmente al numero di mesi interi di astensione dal lavoro. Qualora i versamenti vengano effettuati con cadenza o riferibilità mensile sono presi in considerazione solo i versamenti riferiti ai mesi interi di astensione.

9. Nel caso previsto al comma 8 l'interessato/a è tenuto/a a restituire l'intero contributo regionale maggiorato degli interessi legali, qualora entro otto anni dall'ultima concessione del contributo regionale si avvalga della facoltà di riscatto prevista dall'*articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 124/1993*. Le Province autonome stabiliscono le modalità e i termini per l'effettuazione dei controlli ai fini di cui sopra.

10. Nel caso di contemporaneo svolgimento di attività lavorativa subordinata e autonoma, il/la richiedente è tenuto/a a documentare la propria astensione da entrambe le attività secondo le modalità previste rispettivamente ai commi 5 e 7.

11. Il contributo di cui all'*articolo 1, commi 2 e 3 della L.R. n. 1/2005* non spetta per i periodi di astensione dal lavoro per i quali sussista il diritto di fruire di asili nido, nonché di strutture o servizi analoghi, salvo che il/la richiedente non abbia operato espressa rinuncia ad avvalersene.

12. Il contributo previsto dall'*articolo 1, comma 4 della L.R. n. 1/2005* è corrisposto per l'integrazione dei versamenti contributivi dovuti a seguito di attività lavorativa subordinata svolta a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70 per cento di quello previsto dal contratto collettivo di riferimento per il tempo pieno, effettuata fino al terzo anno di vita dei figli ed equiparati ai sensi del comma 1, o fino a tre anni dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. In ogni caso il contributo è pari all'importo del versamento previdenziale effettuato, nel limite dell'integrazione dei contributi obbligatori fino alla concorrenza del cento per cento di quelli previsti per il tempo pieno, e comunque non superiore ad euro 1.750,00 rapportati ad anno.

13. Il contributo previsto dal comma 4 dell'*articolo 1 della L.R. n. 1/2005* viene concesso dietro presentazione di apposita documentazione attestante l'effettuazione dell'integrazione dei versamenti previdenziali e calcolato proporzionalmente al numero di settimane contributive integrate nell'arco dell'anno solare con i suddetti versamenti fino al terzo anno di vita del bambino o fino al terzo anno dalla data del provvedimento di adozione o affidamento. Il contributo viene concesso oltre il dodicesimo mese solo dietro presentazione di apposita documentazione attestante che il padre del/della bambino/a ha fruito del congedo parentale previsto dal comma 2 dell'*articolo 32 del decreto legislativo n. 151/2001* per almeno tre mesi. Nel caso in cui l'integrazione dei contributi previdenziali obbligatori venga versata in un fondo pensione complementare di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) trovano applicazione i commi 8 e 9 intendendo per mesi di astensione dal lavoro i mesi di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale.

13-bis. Ai fini dell'*articolo 1, comma 4, della L.R. n. 1/2005*, per "congedi previsti dal *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*" si intendono i congedi di maternità e paternità previsti rispettivamente dai Capi III e IV del medesimo *decreto legislativo n. 151/2001*.

14. I periodi per i quali si richiedono i contributi di cui all'*articolo 1 della L.R. n. 1/2005* possono essere anche non consecutivi.

15. Per il medesimo periodo di astensione dal lavoro o di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale può essere concesso un solo contributo anche nei casi di parto, affidamento o adozione plurimi.

16. Ai fini dell'*articolo 1 della L.R. n. 1/2005* per data del provvedimento di adozione si intende, nel caso in cui l'adozione venga pronunciata in un paese straniero, la data del provvedimento con il quale il Tribunale dei Minori in Italia ordina la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile.

17. Per affidamento si intende sia l'affidamento disposto ai sensi del Titolo I-bis della *legge 4 maggio 1983, n. 184*, sia l'affidamento preadottivo disposto ai sensi del Titolo II, Capo III della medesima legge. <sup>(2)</sup>

---

(2) Articolo così modificato dal *D.P.Reg. 28 aprile 2006, n. 5/L*.

---

### **Art. 3**

#### *Copertura previdenziale dei periodi di assistenza a familiari non autosufficienti.*

1. I contributi previsti dall'*articolo 2 della L.R. n. 1/2005* sono concessi a rimborso dei versamenti previdenziali, effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 2, 3 e 4, per i periodi di astensione dal lavoro o di svolgimento di attività lavorativa a tempo parziale, dedicati all'assistenza domiciliare di familiari gravemente non autosufficienti accertati secondo quanto stabilito dal comma 11.

1-bis. Nei confronti dei/delle lavoratori/trici autonomi/e il contributo previsto dall'*articolo 2, comma 1 della L.R. n. 1/2005* spetta nella misura intera nel caso in cui il/la lavoratore/trice si astenga totalmente dal lavoro, mentre è ridotto del dieci per cento nel caso in cui il/la lavoratore/trice continui a svolgere quel minimo di attività lavorativa che gli/le consenta di proseguire il versamento dei contributi previdenziali obbligatori.

2. Il contributo previsto dall'*articolo 2, comma 2 della L.R. n. 1/2005* è corrisposto per l'integrazione dei versamenti contributivi dovuti a seguito di attività lavorativa subordinata svolta a tempo parziale con orario di lavoro fino al 70 per cento di quello previsto dal contratto collettivo di riferimento per il tempo pieno. In ogni caso il contributo è pari all'importo del versamento previdenziale effettuato, nel limite dell'integrazione dei contributi obbligatori fino alla concorrenza del cento per cento di quelli previsti per il tempo pieno, e comunque non superiore ad euro 1.750,00 rapportati ad anno.

3. I contributi di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 1/2005* vengono concessi dietro presentazione:

a) di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il/la richiedente attesta, per i periodi per i quali richiede il contributo, di non aver svolto alcuna attività lavorativa e non essere stato iscritto/a a nessuna forma previdenziale obbligatoria, oppure di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il/la richiedente attesta di aver richiesto aspettativa non retribuita senza assegni e senza copertura previdenziale per l'assistenza di familiari non autosufficienti, nel caso in cui il/la richiedente medesimo/a sia lavoratore/trice dipendente, o, nel caso in cui il/la richiedente sia lavoratore/trice autonomo/a, di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1-bis; tale ultima dichiarazione deve essere preceduta da apposita comunicazione relativa al suddetto periodo, la quale deve pervenire alla Provincia autonoma territorialmente competente prima dell'avvenuta astensione;

b) di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il/la richiedente dichiara di aver prestato, per i periodi per i quali richiede il contributo, assistenza a familiari non autosufficienti;

c) di idonea documentazione attestante la condizione di non autosufficienza del/della familiare come definita dal comma 11;

d) di apposita documentazione attestante i versamenti previdenziali effettuati.

4. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1 della *L.R. n. 1/2005* è calcolato proporzionalmente al numero di settimane contributive o, nel caso di versamenti effettuati dai/dalle lavoratori/trici autonomi/e, di mesi contributivi, coperti nell'arco dell'anno solare. Il contributo di cui all'*articolo 2, comma 2 della L.R. n. 1/2005* è calcolato proporzionalmente al numero di settimane contributive integrate con i versamenti volontari nell'arco dell'anno solare.

5. Nel caso in cui i contributi previsti dall'*articolo 2 della L.R. n. 1/2005* vengano concessi a rimborso di versamenti effettuati ad un fondo pensione complementare di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), i contributi stessi vengono calcolati proporzionalmente al numero di mesi interi di astensione dal lavoro o di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale. Qualora i versamenti vengano effettuati con cadenza o riferibilità mensile sono presi in considerazione solo i versamenti riferiti ai mesi interi di astensione dal lavoro o di svolgimento dell'attività lavorativa a tempo parziale.

6. Nel caso previsto dal comma 5 l'interessato/a è tenuto/a a restituire l'intero contributo regionale maggiorato degli interessi legali, qualora entro otto anni dall'ultima concessione del contributo regionale si avvalga della facoltà di riscatto prevista dall'*articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 124/1993*. Le Province autonome stabiliscono le modalità e i termini per l'effettuazione dei controlli ai fini di cui sopra.

7. Per gli effetti di cui all'*articolo 2, commi 1 e 2 della L.R. n. 1/2005*, il requisito minimo per ottenere la pensione di anzianità è rappresentato dall'anzianità contributiva minima prevista dalla legge per maturare il diritto alla pensione di anzianità nel regime obbligatorio di appartenenza. Il requisito minimo per ottenere la pensione di vecchiaia è rappresentato dall'età pensionabile stabilita nel medesimo regime, fermo restando che gli anni di contribuzione maturati devono comunque essere inferiori ai trentacinque.

8. I contributi sono concessi per l'assistenza dei parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo grado. Sono altresì concessi per l'assistenza dei parenti fino al secondo grado dell'eventuale convivente, come definito/a all'articolo 4, comma 2, lettera c).

9. L'assistenza prestata dal/dalla richiedente al/alla familiare non autosufficiente deve essere diretta, personale, continua e ritenuta adeguata da parte delle strutture territorialmente competenti. Qualora il/la richiedente non conviva con l'assistito/a, le medesime strutture sono altresì chiamate a verificare se tale circostanza non pregiudichi l'adeguatezza dell'assistenza fornita.

10. I contributi di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 1/2005* sono compatibili, nel caso di familiari minorenni non autosufficienti, con la frequenza di strutture educative. In tale caso il contributo spettante è ridotto del cinquanta per cento per i mesi interi di frequenza.

11. Per gli effetti di cui all'*articolo 2 della L.R. n. 1/2005* si intende gravemente non autosufficiente:

a) in provincia di Bolzano, la persona alla quale è stato riconosciuto un punteggio complessivo superiore a 60 punti in base alla scheda di rilevazione del grado di non autosufficienza approvata con decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 22 febbraio 2005, n. 6 e che beneficia dell'indennità di accompagnamento;

b) in provincia di Trento, la persona che presenta una condizione di "difficoltà grave o totale incapacità", se di età inferiore ai diciotto anni, un "bisogno molto elevato di assistenza", se di età pari o superiore ai diciotto anni, in base ai criteri di valutazione previsti per la concessione del sussidio economico di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), punto 3 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 ed attivato ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6.

12. Non può essere presentata domanda di contributo da più richiedenti per lo stesso periodo e per lo/la stesso/a familiare non autosufficiente assistito/a. <sup>(3)</sup>

---

(3) Articolo così modificato dal *D.P.Reg. 28 aprile 2006, n. 5/L.*

---

#### **Art. 4**

##### *Assegno regionale al nucleo familiare.*

1. Il periodo di riferimento dell'assegno regionale al nucleo familiare di cui all'*articolo 3 della L.R. n. 1/2005* va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. La decorrenza dell'assegno è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda qualora il/la richiedente non abbia presentato domanda per il periodo di riferimento immediatamente antecedente. Eventuali eventi che determinano la revoca della concessione dell'assegno regionale al nucleo familiare o la rideterminazione del relativo importo hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati.

1-bis. L'assegno è compatibile con tutti gli interventi previsti dalla *L.R. n. 7/1992* e dalla *L.R. n. 1/2005*.

2. Il nucleo familiare è composto:

a) dal/la richiedente;

b) dal/dalla coniuge. Non è componente del nucleo familiare il/la coniuge legalmente ed effettivamente separato/a o che abbia abbandonato il/la richiedente. Lo stato di abbandono deve essere comprovato da un documento dell'autorità giudiziaria o di altra autorità pubblica;

c) dalla persona con la quale eventualmente il/la richiedente intrattiene un rapporto coniugale di fatto, qualora il/la richiedente sia legalmente ed effettivamente separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a dal/dalla coniuge o non coniugato/a;

d) dai figli ed equiparati del/della richiedente, del/della coniuge o del/della convivente di cui alla lettera c), per i/le quali spetta l'assegno regionale al nucleo familiare ai sensi del comma 4.

3. Per figli ed equiparati si intendono:

a) i/le figli/e legittimi/e o legittimati/e, i/le figli/e adottivi/e o affiliati/e, quelli/e naturali legalmente riconosciuti/e o giudizialmente dichiarati/e, quelli/e nati/e da precedente matrimonio

dell'altro/a coniuge, i/le minori affidati/e dagli organi competenti a norma di legge, nonché i/le nipoti in linea retta;

b) i fratelli, le sorelle ed i/le nipoti in linea collaterale che siano orfani/e di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione per superstiti.

4. Per i soggetti di cui al comma 3 l'assegno al nucleo familiare spetta a condizione che:

a) risultino nella certificazione dello stato di famiglia del/della richiedente;

b) abbiano un'età inferiore ai diciotto anni, ad eccezione dei figli e degli equiparati riconosciuti disabili di cui al comma 7 per i quali si prescinde dall'età;

[c) siano fiscalmente a carico, anche parzialmente, del/della richiedente, del/della coniuge o del/della convivente.]<sup>(4)</sup>

[5. Qualora il/la richiedente, il/la coniuge o il/la convivente non sia tenuto/a a presentare la dichiarazione dei redditi la verifica della condizione di cui al comma 4, lettera c) è effettuata secondo i criteri previsti dalla normativa fiscale.]<sup>(5)</sup>

6. Per unico genitore si intende il/la richiedente vedovo/a, divorziato/a, legalmente separato/a, abbandonato/a, non coniugato/a e non convivente con altra persona, ad eccezione dei parenti fino al secondo grado e degli affini fino al primo grado. Qualora nel nucleo familiare sia presente il/la convivente, come definito/a ai sensi del comma 2, lettera c), ancorché non genitore/trice dei figli ed equiparati per i quali spetta l'assegno regionale al nucleo familiare, si applica la tabella A) della *L.R. n. 1/2005*.

7. Sono considerati disabili i soggetti riconosciuti invalidi civili minorenni o con grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, nonché i ciechi civili ed i sordomuti.

8. Fermo restando quanto stabilito dal regolamento regionale previsto dall'articolo 3, comma 4, secondo periodo, della *L.R. n. 1/2005*, ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare come individuato al comma 2, sono considerati il reddito ed il patrimonio dei/delle componenti il nucleo familiare del/della richiedente. Qualora nel nucleo familiare sia presente il/la convivente, come definito/a ai sensi del comma 2, lettera c), che non sia genitore/trice dei figli ed equiparati per i quali spetta l'assegno regionale al nucleo familiare, si considera la metà del relativo reddito e patrimonio.

9. In caso di decesso del/della richiedente, il/la coniuge superstite, il/la convivente di cui alla lettera c) del comma 2, l'affidatario/a dei soggetti di cui al comma 3, o il/la parente che si assume a proprio carico i medesimi soggetti, subentra al/alla richiedente, senza soluzione di continuità, nella titolarità della domanda.<sup>(6)</sup>

---

(4) Lettera soppressa dal *D.P.Reg. 28 aprile 2006, n. 5/L*.

(5) Comma soppresso dal *D.P.Reg. 28 aprile 2006, n. 5/L*.

(6) Articolo così modificato dal *D.P.Reg. 28 aprile 2006, n. 5/L* a cui si rimanda per l'applicazione delle modifiche.

---

## **Art. 5**

### *Interventi previdenziali a sostegno del lavoro discontinuo.*

1. Il contributo di cui all'*articolo 4 della L.R. n. 1/2005* non può superare l'importo di euro 1.780,00 per i soggetti autorizzati ai versamenti volontari nella gestione dei/delle lavoratori/trici dipendenti e di euro 1.080,00 per i soggetti autorizzati ai versamenti volontari nelle altre gestioni, per un periodo massimo di sei mesi, anche non continuativi, per anno solare, secondo le seguenti percentuali:

a) nel caso di versamenti volontari mensili:

i) 20,70 per cento al mese per i primi due mesi;

ii) 17,10 per cento al mese per i successivi due mesi;

iii) 12,20 per cento al mese per gli ultimi due mesi;

b) nel caso di versamenti volontari settimanali:

i) 4,60 per cento alla settimana per le prime nove settimane;

ii) 3,80 per cento alla settimana per le successive nove settimane;

iii) 3,05 per cento alla settimana per le ultime otto settimane.

2. Il contributo mensile, calcolato secondo le percentuali previste dal comma 1, non può superare l'importo del versamento volontario dovuto.

3. Ai fini di cui all'*articolo 4, comma 3 della L.R. n. 1/2005*, valgono le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 7.

4. Per i primi diciotto mesi il contributo viene concesso a fondo perduto dietro presentazione di apposita documentazione attestante l'effettuazione nei termini di legge dei versamenti volontari. Per i successivi quindici mesi il contributo è concesso a titolo di prestito su domanda da inoltrarsi alla Provincia Autonoma territorialmente competente, nei limiti di cui al comma 1. In tale ultimo caso, i versamenti volontari vengono effettuati direttamente dalla Provincia previo versamento da parte del/della richiedente a favore della Provincia medesima della quota a proprio carico.

5. Il contributo concesso a titolo di prestito nel corso di ogni anno solare è restituito, anche ratealmente, secondo le modalità previste dalle due Province Autonome, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

6. I requisiti di cui all'*articolo 4, comma 4 della L.R. n. 1/2005* devono essere posseduti al momento di ogni singola domanda di contributo. Il requisito di cui alla lettera d) dello stesso comma 4 deve sussistere per l'intero periodo oggetto di contributo.

7. Il contributo spetta qualora la condizione economica del nucleo familiare del/la richiedente come definita dal regolamento di cui all'*articolo 4, comma 5 della L.R. n. 1/2005* non superi l'importo di

euro 15 mila riferito ad un nucleo familiare con un/una solo/a componente. Nel caso di più componenti si applica la scala di equivalenza prevista dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109*.

8. Ai fini di cui al comma 7 il nucleo familiare è quello individuato dall'articolo 4, comma 2.

[9. Gli importi di cui al presente articolo possono essere adeguati con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.] <sup>(7) (8)</sup>

---

(7) Comma soppresso dal *D.P.Reg. 28 aprile 2006, n. 5/L*.

(8) Articolo così modificato dal *D.P.Reg. 28 aprile 2006, n. 5/L*.

---

### **Art. 6**

#### *Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero.*

1. Ai fini del calcolo del contributo regionale previsto dall'*articolo 3 della L.R. n. 14/1976*, nel caso in cui il/la richiedente abbia effettuato diversi rientri in Italia a seguito di più prestazioni di lavoro subordinato all'estero, si prende a riferimento l'età posseduta dal/dalla richiedente stesso/a al momento del rientro dal Paese in cui ha prestato l'attività lavorativa per la quale richiede presso l'INPS il riscatto dei contributi.

---

### **Art. 7**

#### *Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe.*

1. Ai fini degli *articoli 4 e 6-bis della L.R. n. 7/1992* per persona casalinga si intende la persona che, all'interno del proprio nucleo familiare, svolge in modo diretto ed esclusivo l'attività inerente all'organizzazione e all'andamento della vita familiare provvedendo alla cura e all'educazione dei figli o all'assistenza di familiari non autosufficienti.

2. Ai fini di cui al comma 1 i figli sono individuati con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, commi 2, lettera d) e 3. I familiari non autosufficienti, risultanti nel certificato di stato di famiglia del richiedente o domiciliati presso lo stesso, sono individuati con riferimento a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 3, comma 8 e dall'articolo 4, comma 7.

[3. Con riferimento al contributo previsto dall'*articolo 4 della L.R. n. 7/1992*, la condizione economica del/della richiedente è quella relativa al/alla richiedente e al/alla coniuge del/della richiedente stesso/a. Il contributo spetta qualora la condizione economica come definita dal regolamento di cui all'*articolo 4, comma 5 della L.R. n. 1/2005* non superi l'importo di euro 15 mila

riferito ad un nucleo familiare con un/una solo/a componente. Nel caso di più componenti si applica la scala di equivalenza prevista dal *decreto legislativo n. 109/1998*.] <sup>(9)</sup>

4. Per gli effetti di cui all'*articolo 4, comma 2 della L.R. n. 7/1992*, il requisito minimo per ottenere la pensione di vecchiaia è rappresentato dall'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, fermo restando che gli anni di contribuzione maturati devono comunque essere inferiori ai trentacinque.

5. I contributi previsti dagli *articoli 4 e 6-bis della L.R. n. 7/1992* spettano qualora la condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente come definita dal regolamento di cui all'*articolo 4, comma 5 della L.R. n. 1/2005* non superi l'importo di euro 15 mila riferito ad un nucleo familiare con un/una solo/a componente. Nel caso di più componenti si applica la scala di equivalenza prevista dal *decreto legislativo n. 109/1998*.

6. Fermo restando che il contributo previsto dall'*articolo 6-bis della L.R. n. 7/1992* non può superare l'importo di euro 500, il contributo stesso spetta nelle seguenti misure:

a) 50 per cento del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica del nucleo familiare non superi l'importo di euro 10 mila;

b) 40 per cento del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica sia maggiore di euro 10 mila e non superi l'importo di euro 12 mila 500;

c) 30 per cento del versamento volontario effettuato qualora la condizione economica superi l'importo di 12 mila 500 euro. 6-bis. Ai fini di cui al comma 6, si considerano i versamenti effettuati ad un fondo pensione di cui all'*articolo 2, comma 2, lettera c)* relativi ai mesi interi di possesso dei requisiti per l'accesso al contributo, qualora i versamenti stessi hanno cadenza o riferibilità mensile. Nel caso in cui non sia possibile individuare i mesi ai quali i versamenti al fondo pensione si riferiscono, si considera l'ammontare complessivo dei versamenti effettuati nell'anno solare rapportato al periodo di possesso dei suddetti requisiti.

6-ter. L'interessato/a è tenuto/a a restituire l'intero contributo regionale erogato ai sensi dell'*articolo 6-bis della L.R. n. 7/92*, maggiorato degli interessi legali, qualora entro otto anni dall'ultima concessione del contributo stesso si avvalga della facoltà di riscatto prevista dall'*articolo 10, comma 1, lettera*

*c) del decreto legislativo n. 124/1993*. Le Province autonome stabiliscono le modalità e i termini per l'effettuazione dei controlli ai fini di cui sopra.

7. I limiti indicati al comma 6 sono riferiti ad un nucleo familiare con un/una solo/a componente. Nel caso di più componenti si applica la scala di equivalenza prevista dal *decreto legislativo n. 109/1998*.

8. Ai fini di cui ai commi 5 e 7 i componenti il nucleo familiare sono individuati ai sensi dell'*articolo 4, commi 2 e 3* alla data di presentazione della domanda. Qualora nel nucleo familiare sia presente il/la convivente che non sia genitore/trice dei figli di cui al comma 2, si considera la metà del relativo reddito e patrimonio.

[9. Gli importi di cui al presente articolo possono essere adeguati con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.] <sup>(10) (11)</sup>

---

(9) Comma soppresso dal *D.P.Reg. 28 aprile 2006, n. 5/L.*

(10) Comma soppresso dal *D.P.Reg. 28 aprile 2006, n. 5/L.*

(11) Articolo così modificato dal *D.P.Reg. 28 aprile 2006, n. 5/L.*

---

### **Art. 8**

*Destinazione del TFR da parte di dipendenti statali, delle pubbliche amministrazioni locali nonché delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale.*

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'*articolo 12 della L.R. n. 1/2005*, la destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione istituiti o promossi dalla Regione può avvenire, nelle forme previste dal *decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 221*:

a) tramite il/la datore/trice di lavoro a favore dei/delle dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attività fuori dal territorio regionale;

b) tramite il/la datore/trice di lavoro a favore dei/delle dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale.

2. Con riferimento all'*articolo 12 della L.R. n. 1/2005* trova applicazione quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 4 novembre 2002, n. 16/L.

---

### **Art. 9**

*Attuazione degli interventi previsti dalla L.R. n. 1/2005 da parte delle due Province Autonome.*

1. In considerazione delle diverse priorità ed esigenze in materia di politiche sociali, della famiglia e del lavoro esistenti nella Provincia di Trento e in quella di Bolzano, come espresse dalle stesse Province Autonome, ai sensi dell'*articolo 13, comma 2 della L.R. n. 1/2005* sono attivati in Provincia di Trento gli interventi di cui agli *articoli 1, comma 4 e 4 della L.R. n. 1/2005* e in Provincia di Bolzano gli interventi di cui agli *articoli 1 e 2 della medesima legge regionale.*

---

---

## **Art. 10**

### *Disposizioni transitorie e finali.*

1. Ai fini del calcolo della contribuzione dovuta dalle persone iscritte all'assegno di cura di cui alla *legge regionale 24 maggio 1992, n. 4*, trova applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2003, n. 4/L, come modificato dal decreto del Presidente della Regione 28 luglio 2003, n. 11/L.

2. Nel caso in cui una Provincia Autonoma si avvalga della facoltà di applicare, ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5, nonché del corrispondente allegato del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2003, n. 4/L, come successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 28 luglio 2003, n. 11/L, i relativi criteri per la valutazione della situazione patrimoniale e reddituale valgono fino al 31 dicembre 2007 con riferimento all'assegno regionale al nucleo familiare di cui all'*articolo 3 della L.R. n. 1/2005* e alle domande presentate fino a tutto il 31 dicembre 2006 con riferimento all'articolo 4 e ai Capi I e I-bis della L.R. n. 7/1992.<sup>(12)</sup>

3. In prima applicazione il periodo di riferimento dell'assegno regionale al nucleo familiare previsto dall'*articolo 3 della L.R. n. 1/2005*, va dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2006. La condizione economica del nucleo familiare da prendere a riferimento è quella relativa all'anno 2004.

4. Per le finalità di cui agli *articoli 1, 2 e 4 della L.R. n. 1/2005* è autorizzata la spesa annua complessiva di euro 30 milioni da ripartirsi in parti uguali tra le due Province autonome. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie assegnate le Province stesse sono autorizzate a disciplinare con propri provvedimenti criteri di priorità per l'accesso agli interventi nonché per graduare l'entità degli stessi in relazione ai medesimi criteri di priorità.

4-bis. Gli importi di cui al presente regolamento possono essere adeguati con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.<sup>(13)</sup>

---

(12) Comma così sostituito dalla *Delib.G.R. 26 luglio 2006, n. 233* e dal *D.P.Reg. 23 agosto 2006, n. 11/L*.

(13) Articolo così modificato dal *D.P.Reg. 28 aprile 2006, n. 5/L*.

---

## **Art. 11**

### *Entrata in vigore.*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.